

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE FINANZIARIE A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI.



PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 24 FEBBRAIO 2004, alle ore 14:30.

Sotto la Presidenza del Presidente CAVALLI ALBERTO;

con l'intervento dei signori :

CAVALLI ALBERTO	Presidente	Presente
GHIRARDELLI CORRADO	Vice Presidente	Assente
COSSU ENZO	Assessore	Presente
SALA ALESSANDRO	Assessore	Assente
MATTINZOLI ENRICO	Assessore	Assente
BUFFOLI ERMES	Assessore	Presente
FAUSTINELLI ROBERTO	Assessore	Presente
PAROLINI MAURO	Assessore	Assente
MININI RICCARDO	Assessore	Assente
MANTELLI GIAMPAOLO	Assessore	Presente
PRIGNACHI VALERIO	Assessore	Presente
SCOLARI CORRADO	Assessore	Assente
GELMINI MARIASTELLA	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. CAMARDA LORENZO.

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE FINANZIARIE A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI.

Udita la relazione dell'Assessore Cossu;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:

- il d.lgs. n. 22/97, che all'art. 28.1 lett. h) dispone che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti deve individuare le garanzie finanziarie;
- il d.lgs. 36/03, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, il quale:
 - prescrive la prestazione delle garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'art. 14 del decreto medesimo, quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una discarica (art. 9.1 lett.d);
 - prevede due tipologie di garanzia, la prima diretta ad assicurare l'adempimento delle prescrizioni autorizzatorie in relazione all'attivazione e gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, la seconda per la gestione successiva alla chiusura della stessa (art. 14.1 e 2);
- la d.G.R. n. 45274 del 24/09/99, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.G.R. nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99”;
- la d.G.R. n. 48055 del 04/02/2000, con la quale è stata integrata la d.G.R. n. 45274 del 24/09/99 relativamente alle discariche di rifiuti ed alla determinazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 22/97;
- la d.G.R. n. 5964 del 02/08/2001, con la quale è stata ulteriormente integrata la d.G.R. n. 45274 del 24/09/99;
- la d.G.R. n. 7/14393 del 30/09/03 , recante determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del D.M. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

Atteso che ai sensi dell'art.16.1 della L.R. n. 26/03 spetta alla Provincia il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di numerose tipologie di impianti ed attività di gestione rifiuti;

Rilevato, in particolare, che la garanzia per la c.d. post-gestione della discarica di cui all'art. 14.2 del d.lgs. 36/03 deve essere trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di approvazione della sua chiusura (art. 14.3 lett. b);

Considerato che:

- nel corso della prima prassi applicativa relativa alle autorizzazioni per l'esercizio di discariche di rifiuti inerti sono emerse difficoltà in ordine al rilascio della suddetta garanzia per la post-gestione, difficoltà in ordine sia alla possibilità stessa di rilasciare fideiussioni di tale durata (come fatto presente da società assicuratrici), sia al contenuto delle clausole contrattuali;
- nel corso di tale prassi è stata accettata dal competente ufficio provinciale una garanzia per la post-gestione sotto forma di cauzione reale ed è emersa la possibilità per le aziende di credito di prestare garanzia sotto forma di fideiussione bancaria per il periodo di tempo previsto dalla norma;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla determinazione di schemi di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria od assicurativa, cui i soggetti interessati dovranno attenersi nella prestazione alla Provincia delle garanzie previste dalla legge;

Visto l'allegato sub A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di garanzia finanziaria mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione di un impianto e/o all'esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti";

Visto altresì l'allegato sub B), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di garanzia finanziaria mediante fidejussione bancaria a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti inerti";

Ritenuto di approvare gli schemi di cui sopra, disponendo l'applicazione del presente atto relativamente ai procedimenti autorizzatori non ancora conclusi con l'accettazione delle garanzie finanziarie;

Ritenuto altresì di precisare che il presente atto è assunto in via di prima applicazione e che resta ferma l'applicabilità delle disposizioni regionali in materia, sopra richiamate, per quanto non difforme dagli schemi allegati;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 19.02.2004 del Direttore dell'Area Ambiente Davini Riccardo;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 23.02.2004 del Segretario Generale;

All'unanimità;

d e l i b e r a

- 1) di recepire quanto indicato in premessa, per le motivazioni ivi addotte, e di approvare gli schemi allegati A) e B), che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
- 3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 50 R.V. IN DATA 24 FEBBRAIO 2004.**

ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI GARANZIA FINANZIARIA MEDIANTE FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA PROVINCIA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO E/O ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI.

FIDEJUSSIONE

Premesso che:

1. con atto del Dirigente del Settore/Servizio _____ n. _____ in data _____, la Provincia di Brescia ha autorizzato la ditta _____ (in seguito denominata anche Contraente), avente sede legale nel comune di _____ Via _____ n. _____ C.F. _____ all'esercizio di un'attività di smaltimento/recupero di rifiuti _____ in comune di _____, località/Via _____;
2. ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di cui al punto 1) è subordinato alla prestazione di idonea garanzia in favore della Provincia di Brescia, a copertura delle spese conseguenti ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;
3. la sopraccitata autorizzazione provinciale determina in complessivi Euro _____ l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi;
4. la presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione sino alla scadenza della stessa, maggiorata di un anno, e comunque sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente pubblico competente;

Tutto ciò premesso:

ART. 1
COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Azienda di Credito (in seguito denominata Società), iscritta all'albo delle Banche e dei gruppi creditizi n. ____/Società di Assicurazione ____ (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazione verso enti pubblici ai sensi della normativa vigente con D.M. n. ____ del ____, avente sede legale in ____ Via ____ C.F. ____ (Agenzia di ____), nella persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari Sigg. ____, con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. si costituisce fideiussore della Ditta ____ con sede legale in ____ Via ____ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Brescia, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti dall'autorizzazione di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all'importo di cui al punto 3. delle premesse.

ART. 2
DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di cui all'autorizzazione in premessa richiamata fosse tenuta a corrispondere a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in conseguenza delle eventuali inadempienze emerse in dipendenza dell'attività svolta e determinati da qualsiasi atto o fatto doloso o colposo nel periodo dell'efficacia della garanzia stessa.

ART. 3
EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

- a) La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione citata in premessa sino al giorno ____ (scadenza comprensiva di un anno in più).
- b) In caso di rinnovo dell'autorizzazione, a seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalla Provincia, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.
- c) In caso di cessazione dell'attività, superati i termini di cui alla lett. a) o in caso di cessazione anticipata, la garanzia sarà, comunque, valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia, tramite dichiarazione della stessa. L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2

verificarsi nel periodo di efficacia della garanzia; in caso di cessazione anticipata la polizza è, comunque, efficace per un ulteriore anno in più.

ART. 4

ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- a) Qualora il Contraente non abbia provveduto a quanto da esso dovuto, ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 1 delle premesse e sussistano quindi i presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria, anche dopo la scadenza, il Dirigente provinciale competente, con atto da comunicare alla Società e al Contraente, dispone motivatamente il pagamento della garanzia e la misura della somma, sino all'importo garantito con il presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito dalla società entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento dirigenziale, senza opporre eccezione alcuna.
- b) Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente della quota relativa all'importo pagato; per la differenza, la polizza rimane valida sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia ai sensi e nei termini di cui agli artt. 1 e 2.

ART. 5

RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 del c.c.

ART. 6

PAGAMENTO DEL PREMIO E ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito anche nel caso in cui il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

ART. 7

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8
FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente atto tra l'Ente garantito e la Società è competente l'Autorità Giudiziaria di Brescia.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ALLEGATO B)

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI GARANZIA FINANZIARIA MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA PROVINCIA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA DISCARICA DI RIFIUTI INERTI.

FIDEIUSSIONE

Premesso che:

1. con atto del Direttore del Settore/Servizio _____ n. _____ in data _____ la Provincia di Brescia ha autorizzato la ditta _____ (in seguito denominata anche Contraente), avente sede legale nel comune di _____ Via _____ n. _____ C.F. _____ alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti inerti mediante discarica sito in comune di _____, località/Via _____;
2. ai sensi della normativa vigente, l'attività di cui al punto 1) è subordinata alla presentazione di idonea garanzia in favore della Provincia di Brescia onde sia assicurato l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 13/01/2003 n. 36, ed in particolare a copertura delle spese conseguenti ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta;
3. la sopraccitata autorizzazione provinciale determina in complessivi Euro _____ l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 36/03 ed esattamente Euro _____ per le fasi di attivazione, gestione e chiusura dell'attività, ed Euro _____ per la fase di gestione successiva alla chiusura dell'impianto di smaltimento (c.d. post-gestione);
4. la presente fideiussione ha efficacia sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 14, comma 3, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/03 e comunque sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente pubblico competente;

Tutto ciò premesso:

ART. 1
COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Azienda di credito (in seguito denominata Società), iscritta all'albo delle Banche e dei gruppi creditizi n. _____, con sede legale in _____ Via _____ C.F. _____ (Agenzia di _____) nella persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari Sigg. _____ con il presente atto ai sensi dell'art. 1936 e seguenti del c.c. si costituisce fideiussore della Ditta _____ con sede legale in _____ Via _____ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Brescia, in rispetto degli obblighi ad essa derivati dall'autorizzazione di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all'importo di cui al punto 3. delle premesse.

ART. 2
DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in conseguenza delle eventuali inadempienze emerse in dipendenza dell'attività svolta e determinati da qualsiasi atto o fatto doloso o colposo nel periodo dell'efficacia della garanzia stessa.

ART. 3
EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente fideiussione avrà la durata prevista dall'art. 14, comma 3, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/03, ed in particolare, quanto alla fase di attivazione-gestione-chiusura attività e per l'importo di Euro _____, cesserà decorsi due anni dalla data della comunicazione da parte dell'Ente pubblico competente di avvenuta approvazione della chiusura, mentre quanto alla fase di gestione successiva alla chiusura (c.d. post-gestione), e per l'importo di Euro _____, cesserà decorsi anni trenta dalla data della medesima comunicazione.

Decorsi i termini di cui sopra la garanzia resterà comunque valida sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente pubblico competente.

ART. 4
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- a) Qualora il Contraente non abbia provveduto a quanto da esso dovuto, ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 1 delle premesse e sussistano quindi i presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria, anche dopo la scadenza, il Dirigente provinciale competente, con atto da comunicare alla Società e al

Contraente, dispone motivatamente il pagamento della garanzia e la misura della somma, sino all'importo garantito con il presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito dalla società entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento dirigenziale, senza opporre eccezione alcuna.

- b) Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente della quota relativa all'importo pagato; per la differenza, la polizza rimane valida sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia ai sensi e nei termini di cui agli artt. 1 e 2.

ART. 5

RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 del c.c.

ART. 6

PAGAMENTO DEL PREMIO E ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito anche nel caso in cui il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

ART. 7

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8

Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente atto tra l'Ente garantito e la Società è competente l'Autorità Giudiziaria di Brescia.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**IL PRESIDENTE
CAVALLI ALBERTO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
CAMARDA LORENZO**

**In pubblicazione all'Albo Pretorio dal
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.**

Brescia,

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SALA INNOCENZO**